

Norme per la sicurezza dei lavori in quota e per la prevenzione di infortuni conseguenti al rischio di cadute dall'alto.

Art. 7

(Sanzioni)

- 1.** Ferma restando l'applicazione delle sanzioni previste dalla legislazione nazionale, la mancata presentazione della documentazione di cui all'articolo 6, comma 1, lettere a) e b), costituisce condizione ostativa al rilascio del titolo autorizzativo ovvero all'inizio dei lavori.
- 2.** Per gli interventi edilizi di cui all'articolo 5, comma 1, la mancata presentazione degli elaborati di cui all'articolo 6, comma 1, lettere c), d), e), f) e g), costituisce altresì causa ostativa al rilascio del certificato di abitabilità o agibilità.
- 3.** Per gli interventi di cui all'articolo 16, comma 1, lettera n), e di cui all'articolo 16 bis, comma 1, lettere a), c) e d), della legge regionale 19/2009, nonché per gli interventi relativi all'installazione di impianti di produzione di energia elettrica o termica da fonti rinnovabili, si applica la sanzione di cui all' articolo 51, comma 4 bis, della medesima legge regionale 19/2009 , come modificato dalla presente legge.

(1)(2)

Note:

1 Parole sostituite al comma 3 da art. 5, comma 8, lettera d), L. R. 44/2017

2 Parole sostituite al comma 3 da art. 8, comma 51, lettera c), L. R. 13/2023